

Procedimento

Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Responsabile: Arch. Giuseppe Basso

Procedura

Delibera di Consiglio Comunale

n. del

Elaborato

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Oggetto:

Regolamentazione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in prossimità delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini e orti privati e pubblici

Versione:

Aprile 2025 Ver.: 1 Rev.: 1

Consulente:

dott. Antonio Buggin
(elaborato firmato digitalmente)

Indice:

Art. 1	Finalità e obiettivi
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione
Art. 4	Individuazione dei Siti naturali altamente sensibili
Art. 5	Misure per la riduzione dei rischi nell'uso dei prodotti fitosanitari
Art. 6	Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione
Art. 7	Misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari
Art. 8	Misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, o nei siti naturali altamente sensibili
Art. 9	Misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, o nei siti naturali altamente sensibili
Art. 10	Misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
Art. 11	Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione
Art. 12	Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni
Art. 13	Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili o siti naturali altamente sensibili
Art. 14	Gestione rimanenze prodotti fitosanitari
Art. 15	Sanzioni
Art. 16	Accertamento delle sanzioni
Art. 17	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento recepisce le direttive europee e la normativa nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e si applica nel rispetto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore (D.Lgs. n. 150/2012, DM 22 gennaio 2014, DGR 1082 del 30/07/2019 e ss.mm.ii).

Fatte salve le competenze regionali, degli Enti e degli Organismi territoriali sulle azioni di indirizzo e di controllo tecnico scientifico, il Comune di Teolo disciplina l'uso responsabile dei prodotti fitosanitari nel territorio comunale, con particolare attenzione alle aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili, indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione.

A questo proposito è opportuno richiamare che la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".

2. Il Regolamento si prefigge i seguenti obiettivi:
 - di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari (d'ora in poi **PF**) e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse;
 - la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
4. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale.

Art. 2 Definizioni

1. Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;

- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

L'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, i PF, deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2012, dalla Regione.

2. Gruppo vulnerabile: le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
3. Aree agricole: i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

Art. 3 Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione

1. Aree frequentate dalla popolazione: sono costituite da tutte le aree tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività (aree verdi, campi sportivi e ricreativi, piste ciclabili, zone di interesse storico artistico, aree cimiteriali, ecc.).

All'interno della categoria si individua la seguente sotto categoria:

Siti altamente sensibili: strutture collettive (Scuole per l'infanzia, Scuole primarie, Scuole secondarie di I e II grado, Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, Parchi gioco per bambini, Centri estivi e Centri parrocchiali), incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni).

2. Ambiente urbano: ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, individuati nel Piano degli Interventi come zone di urbanizzazione consolidata e zone di urbanizzazione diffusa.
3. Aree di protezione: tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici

e/o privati. Appartengono a questa classe i percorsi ciclo pedonali e i sentieri escursionistici.

4. Aree di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. Appartengono a questa classe anche i pozzi di captazione delle acque termali.

5. Aree di rispetto (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta entro un raggio di ulteriori 200 metri, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:
 - stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

6. Aree extra agricole di uso pubblico: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali, le fermate dei bus, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, le sponde di canali e di corpi idrici in generale.

Art. 4 Individuazione dei Siti naturali altamente sensibili

1. Secondo quanto indicato nelle tavole allegate al presente Regolamento, nel territorio comunale di Teolo sono da tutelare in forma assoluta le seguenti risorse naturali.
2. Le aree naturali protette:
 - Patrimonio UNESCO - Riserva della Biosfera - Zona Core e Zona Buffer Monte Grande e Monte Madonna;
 - Le zone di interesse geologico-ambientale ad elevata frequentazione: Rocca Pendice, Forche del Diavolo, Cascata di Schivanoia, Passo Fiorine.
3. La Rete idrica secondaria o consortile:
 - Scolo Degora, Scolo Russarolo, Scolo Montan, Scolo Rialtello dei Molini, Scolo Calto delle Vecchie, Scolo Cologna, Scolo Colognetta, Scolo Palù, Scolo Rialto, Scolo Poggese, Scolo Pozzacale, Scolo Praglia, Scolo Rialtello del Piano, Scolo Spinasetta, Scolo Fossalunga.

4. I pozzi artesiani di prima falda (freatici):

- pozzi pubblici, censiti al Genio Civile;
- pozzi privati, con obbligo di censimento.

5. I pozzi per l'acqua termale:

pozzi censiti dal BIOCE.

Art. 5 Misure per la riduzione dei rischi nell'uso dei prodotti fitosanitari

1. Nell'impiego dei prodotti fitosanitari deve essere assicurata la buona pratica fitosanitaria, mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, attenendosi alle prescrizioni del prodotto, programmando gli interventi secondo il tempo di ritorno necessario, senza disperdere inutilmente il prodotto nell'ambiente.

2. La struttura competente in materia fitosanitaria della Regione del Veneto mantiene costantemente aggiornata sul sito istituzionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

3. L'utilizzatore professionale deve essere dotato di:

- patentino abilitativo e corsi di aggiornamento di legge;
- magazzino per il deposito dei prodotti e delle attrezzature;
- registro informatico o cartaceo dei prodotti e dei trattamenti;
- scheda tecnica del prodotto;
- certificazione delle strumentazioni in uso e controlli funzionali.

4. Se l'utilizzo professionale viene effettuato dalle e/o per conto delle Amministrazioni pubbliche (e, quindi, nell'ambito di aree pubbliche) deve, in aggiunta, compilare il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito della Regione del Veneto.

5. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici relativi all'Azienda/Ente;
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
- denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;
- denominazione della coltura trattata;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità che ha reso necessario il trattamento;
- ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta;

- deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
6. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere:
- chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, ecc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
 - sempre custodito mentre è aperto;
 - dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
 - dotato di adeguato ricambio d'aria, asciutto e al riparo dalla luce solare;
 - ordinato, con i numeri di emergenza visibili.
7. I prodotti fitosanitari devono essere:
- stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;
 - trattati con le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza;
 - utilizzati con tutti i DPI prescritti in etichetta;
 - gestiti, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.
8. L'attrezzatura deve essere:
- verificata, perfettamente funzionante e non deve presentare perdite;
 - utilizzata con i DPI indicati nella scheda tecnica.
9. Inoltre, altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali sono:
- la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, da registrare annualmente su apposita scheda;
 - la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate da comprovare con idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, ecc.).

Art. 6 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
- a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
 - b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;

- c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
- e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.

Art. 7 Misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
5. È vietato effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari tossici dichiarati in etichetta che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura

in particolare durante la fioritura dell'acacia, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

Art. 8 Misure per la riduzione dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, o nei siti naturali altamente sensibili.

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 3, o nei siti naturali altamente sensibili (art. 4) del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del *Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei PF (PAN)*.
3. Nelle aree individuate ai sensi dell'artt. 3 e 4 del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.
6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
8. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

Art. 9 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, o nei siti naturali altamente sensibili

1. L'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
 - a. prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n.1107/09 e ss.mm.ii.;
 - b. preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08 e ss.mm.ii..
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

Art. 10 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree vulnerabili

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti che non riportino le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008.
3. I prodotti adoperati devono essere provvisti della scheda dati di sicurezza (SDS), un documento predisposto per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista dei rischi per l'uomo e per l'ambiente al fine di fornire elementi volti a una migliore valutazione dei rischi e adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione, come da Reg. (UE) 2015/830 della commissione del 28 maggio 2015. La SDS dev'essere scritta in lingua italiana.

Le informazioni contenute nella SDS sono organizzate in 16 sezioni:

- Sezione 1: identificazione della sostanza/miscela (usi pertinenti identificati, numero telefonico di emergenza).
- Sezione 2: identificazione dei pericoli (classificazione della sostanza/miscela, elementi dell'etichetta, altri pericoli).
- Sezione 3: composizione/informazioni sugli ingredienti.
- Sezione 4: misure di primo soccorso (principali sintomi ed effetti, descrizione delle misure di primo soccorso, eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali).
- Sezione 5: misure anti-incendio.
- Sezione 6: misure in caso di rilascio accidentale (precauzioni personali, DPI, procedure in caso di emergenza, precauzioni ambientali, metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica).
- Sezione 7: manipolazione e immagazzinamento (precauzioni per la manipolazione sicura, condizioni per l'immagazzinamento sicuro, eventuali incompatibilità).

- Sezione 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale (DPI).
- Sezione 9: proprietà fisiche e chimiche.
- Sezione 10: stabilità e reattività (possibilità di reazioni pericolose, condizioni da evitare, materiali incompatibili, prodotti di decomposizione pericolosi).
- Sezione 11: informazioni tossicologiche.
- Sezione 12: informazioni eco tossicologiche.
- Sezione 13: considerazioni sullo smaltimento.
- Sezione 14: informazioni sul trasporto (classi di pericolo connesse al trasporto, gruppo di imballaggio, precauzioni speciali per gli utilizzatori).
- Sezione 15: informazioni sulla regolamentazione (valutazione della sicurezza chimica).
- Sezione 16: altre informazioni (pertinenti frasi H, indicazioni di pericolo e/o consigli di prudenza).

Si ricorda, che qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato un prodotto fitosanitario deve fornire gratuitamente al destinatario la SDS su carta o in formato elettronico entro la data della prima fornitura. In caso di revisione, la SDS revisionata e datata va fornita come sopra a tutti i destinatari ai quali è stato consegnato il prodotto in questione nei 12 mesi precedenti, senza ingiustificato ritardo. La SDS va trasmessa al destinatario del prodotto fitosanitario nei seguenti casi:

- prodotti fitosanitari classificati pericolosi secondo il Regolamento CLP n. 1272/2008;
 - prodotti fitosanitari classificati come persistenti, bioaccumulabili e tossici (PBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
 - prodotti fitosanitari che contengono sostanze di cui all'art. 59 del Reg. (CE) n. 1907/2006.
4. Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.
 5. Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208(35) o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.
 6. E' fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida,..) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità locale competente.
 7. Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti

fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.

Art. 11 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle aree di protezione

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili di cui all'art. 3 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014. Tale divieto per la medesima distanza è esteso a tutti i prodotti fitosanitari.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 15 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture arboree:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento, comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
 - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
 - nella fascia dai 30 metri ai 15 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
 - siano utilizzate irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato;
 - si proceda con il trattamento manuale.
 - b. Nelle colture erbacee:
 - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;
 - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
4. Rispetto alle aree di protezione (corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio) e alle piste ciclabili è vietato l'utilizzo dei PF a distanza inferiore a 15 metri, riducibili a 5 metri nel caso vengano adottate le misure di cui al punto precedente (lettere "a" e "b"). Fatto salvo che nell'etichetta del PF sia prevista una distanza maggiore.
5. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve comunque essere mantenuta in

ogni caso una fascia non trattata di 1.5 metri dal confine e nel caso di coltivazioni arboree di 5 metri, rispetto a tutte le aree agricole ed extra agricole non specificate nei precedenti commi 1, 2 e 3.

6. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 3 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
7. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita negli orari di chiusura delle strutture e deve cessare almeno un'ora prima dell'apertura delle stesse e comunque è vietata nelle fasce di protezione come definite ai precedenti commi.
8. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2 del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 9.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
9. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso;
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
 - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.
10. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI", da esporre 24 ore prima del trattamento;
11. E' comunque consigliabile l'uso di preparati non classificati pericolosi per l'uomo e per l'ambiente animale ed acquatico.

Art. 12 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree limitrofe alle abitazioni

1. Nelle aree coltivate contigue alle abitazioni è vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine dell'area di pertinenza dell'abitazione.
2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
 - a. Nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
- nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel in tutto l'appezzamento trattato; - si proceda con il trattamento manuale.

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri rispetto alla coltura da trattare;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

3. In ogni caso la distanza di cui al comma 2 non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato d'abitazione.

Art. 13 Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, o nei siti naturali altamente sensibili

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), , o nei siti naturali altamente sensibili, durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Art. 14 Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 15 Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati all'Amministrazione Comunale e alle autorità sanitarie competenti per territorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00.
3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
4. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 16 Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dagli Ufficiali ed agenti di Polizia locale, ferma restando la competenza di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/1981.
2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato. Tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
3. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 17 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento qualora possibile può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Responsabile del Servizio competente.

2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 18 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme di rango superiore in contrasto o incompatibili con le disposizioni del medesimo.